SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 giugno 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 2022.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 28 giugno 2022 e scadenza 28 giugno 2030.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato, (di seguito «decreto trasparenza»);

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («Testo unico della finanza»);

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche, recante il «codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come modificato con delibere del consiglio di amministrazione di Borsa italiana del 22 ottobre e del 27 novembre 2019 e approvato dalla Consob con delibere n. 21141 del 13 novembre e n. 21194 del 18 dicembre 2019;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 16 giugno 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 36.413 milioni di euro;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 28 giugno 2022 e scadenza 28 giugno 2030, indicizzati nel capitale e negli interessi all'inflazione italiana (andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi, di seguito «FOI senza tabacchi»), pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa italiana S.p.a.;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2022;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a. nella qualità di *dealers*, nonché a Banca Akros S.p.a. - Gruppo Banco BPM e ad

ICCREA Banca S.p.a. - Istituto centrale del credito cooperativo, capogruppo del Gruppo bancario cooperativo Iccrea, nella qualità di *co-dealers*, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«*Information Memorandum*» del 17 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia») con le seguenti caratteristiche:

importo minimo:	1.000 milioni di euro
decorrenza:	28 giugno 2022
scadenza:	28 giugno 2030
interessi:	indicizzati all'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate il 28 giugno ed il 28 dicembre di ogni anno di durata del prestito
importi della rivalutazione del capitale:	calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 28 giugno ed il 28 dicembre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre
tasso cedolare reale annuo:	da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 23 giugno 2022 in misura non inferiore al tasso annuo minimo garantito dello 1,60%, e del quale si darà notizia, entro le ore 10,00 del medesimo giorno, tramite comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze
premio fedeltà:	riconosciuto all'acquirente del titolo all'emissione che detenga lo stesso fino al termine dei primi 4 anni (28 giugno 2026) e fino alla scadenza finale (28 giugno 2030)
prezzo di emissione:	100 (alla pari)
taglio unitario:	1.000 euro
regolamento:	28 giugno 2022

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (allegato *A)*.

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Italia» in conformità e secondo le modalità descritte nell'«*Information Memorandum*» del 17 giugno 2022.

Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate fasi: una nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2022, («Prima fase»), e l'altra il 23 giugno 2022 («Seconda fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima fase, le categorie di investitori ammessi a partecipare, come riportati nell'allegato alla scheda informativa del titolo pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nella sezione «Distribuzione e mercato secondario» del citato «*Information Memorandum*» del 17 giugno 2022, sono: *A)* persone fisiche comunque classificate; *B)* soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; *C)* società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti *A)* e *B)*; *D)* intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti *A)* e *B)*; *E)* società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti *A)* e *B)*.

Nella Seconda fase potranno partecipare tutti i soggetti esclusi dalla Prima fase di distribuzione, come indicati dall'allegato alla scheda informativa del titolo ed individuati alla medesima sezione dello stesso «*Information Memorandum*».

Il tasso cedolare reale annuo definitivo, fissato sulla base dell'andamento del mercato, verrà reso noto entro le ore 10,00 del giorno 23 giugno 2022, mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'emissione verrà poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sarà accertato il quantitativo dei titoli emessi durante la Prima e la Seconda fase del periodo di collocamento e il tasso cedolare reale annuo definitivo.

A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la Prima fase di collocamento, dotati dei requisiti richiesti per la partecipazione, e li abbiano detenuti fino al termine dei primi quattro anni (28 giugno 2026) il MEF corrisponderà un premio intermedio fisso pari allo 0,40% lor-

do del valore nominale non rivalutato di tali titoli. Dopo i successivi quattro anni, alla scadenza del titolo, agli investitori che hanno acquistato il titolo durante la Prima fase del periodo di collocamento e che continuano a detenerlo fino alla scadenza, sarà corrisposto un premio finale fisso pari allo 0,60% lordo del valore nominale non rivalutato. Pertanto, il risparmiatore che acquista il «BTP Italia» all'emissione e lo detiene fino alla scadenza (28 giugno 2030) riceverà un premio complessivo pari all'1,00%.

Art. 2.

Il periodo di collocamento relativo alla Prima fase avrà inizio alle ore 9,00 del 20 giugno 2022, e terminerà alle ore 17,30 del 22 giugno 2022, salvo chiusura anticipata. Dell'eventuale chiusura anticipata verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa italiana secondo le rispettive prassi. La comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata alle 17,30 del secondo giorno di collocamento (21 giugno) verrà data al termine del primo giorno (20 giugno) oppure entro le ore 13,00 dello stesso secondo giorno. Nel caso di chiusura anticipata nel terzo giorno (22 giugno), questa avrà luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verrà effettuata al termine del giorno precedente (21 giugno 2022).

Il periodo di collocamento relativo alla Seconda fase avrà inizio alle ore 10,00 del 23 giugno 2022 e terminerà alle ore 12,00 del medesimo giorno.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.a., è affidata a Intesa Sanpaolo S.p.a., Unicredit S.p.a., Banca Akros S.p.a. – Gruppo Banco BPM e ad ICCREA Banca S.p.a. - Istituto centrale del credito cooperativo, capogruppo del Gruppo bancario cooperativo Iccrea.

Con i medesimi istituti è concluso un «Accordo di sottoscrizione» in data 17 giugno 2022, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Intesa Sanpaolo S.p.a., Unicredit S.p.a., Banca Akros S.p.a. – Gruppo Banco BPM ed ICCREA Banca S.p.a. - Istituto centrale del credito cooperativo, capogruppo del Gruppo bancario cooperativo Iccrea, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,075% del valore nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,060% suddiviso in parti uguali fra Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.;

0,015% suddiviso in parti uguali fra Banca Akros S.p.a. – Gruppo Banco BPM ed ICCREA Banca S.p.a. - Istituto centrale del credito cooperativo, capogruppo del Gruppo bancario cooperativo Iccrea.

La commissione da attribuire ai *co-dealers* verrà corrisposta per il tramite della Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a. in conformità a quanto stabilito dall' «Accordo di sottoscrizione».

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla Prima fase della distribuzione dei «BTP Italia» viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,65% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel «Testo unico della finanza», in conformità con le disposizioni del «decreto Trasparenza».

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano alla Prima fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima fase piuttosto che nella Seconda fase, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal «decreto Trasparenza».

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 30 giugno 2022.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili.

Terminata la Seconda fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'importo che l'emittente intende offrire al termine della Seconda fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario di mille euro, in conformità e secondo le modalità descritte nell'«*Information Memorandum*» del 17 giugno 2022.

Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, gestito da Borsa italiana S.p.a., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana S.p.a.

All'inizio del periodo di collocamento ai «BTP Italia» verrà assegnato un codice ISIN speciale, che verrà utilizzato durante la Prima fase del periodo di collocamento; ai «BTP Italia» collocati nella Seconda fase, verrà invece assegnato un codice ISIN regolare. Al fine di consentire il riconoscimento dei «premio di fedeltà» di cui all'art. 1,

i «BTP Italia» aventi diritto al premio saranno identificati con il codice ISIN speciale, che verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*). Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verrà corrisposto, a scadenza, il «premio di fedeltà».

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan), che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante la Prima fase del periodo di collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra. Nel corso della Seconda fase ciascuna proposta di acquisto non può essere inferiore a 100.000 euro nominali, con importi multipli di 1.000 euro nominali; eventuali proposte o ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213 e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «Testo unico», il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal «coefficiente di indicizzazione» («CI»), calcolato sulla base dell'Indice «FOI senza tabacchi», elaborato e pubblicato mensilmente dall'Istat.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$CI_{d,m} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il numero indice$_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero indice$_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il coefficiente di indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[CI; 1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[CI - 1;\ 0]$$

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il coefficiente di indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto «del pavimento» o «*floor*»). Di conseguenza, il coefficiente di indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il coefficiente di indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il coefficiente di indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{Numero Indice}_{d,m} = NIfoi_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (NIfoi_{m-2} - NIfoi_{m-3})$$

dove:

$\text{Numero Indice}_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

$NIfoi_{m-3}$ è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

$NIfoi_{m-2}$ è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$NIS_m = NIfoi_{m-1} * \left(\frac{NIfoi_{m-1}}{NIfoi_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il numero indice sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'Istat cessi di calcolare l'Indice «FOI senza tabacchi», il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto «Indice successivo») che succeda all'Indice «FOI senza tabacchi» con riferimento ai «BTP Italia». Ai fini del calcolo del coefficiente di indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'«Indice successivo» rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla

quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il «coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo «reale» di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il «coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Il giorno 28 giugno 2022 la Banca d'Italia riceverà, dalle due banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 28 giugno 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 30 giugno 2022.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Art. 7.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi agli anni finanziari dal 2022 al 2030 nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «Premio fedeltà intermedio», di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «Premio fedeltà finale», di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2030 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2022

p. *il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A03710

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 giugno 2022.

Determinazione dei collegi elettorali del Consiglio superiore della magistratura.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»;

Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, concernente «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»;

Visto il Capo IV della legge innanzi citata, relativo a «Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»;

Visto, in particolare, l'art. 31, recante «Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati», che provvede all'integrale sostituzione dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il cui testo così modificato individua i criteri e le modalità per l'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura;

Rilevato che, ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *d)*, del citato art. 23 come novellato, vengono individuati un collegio unico nazionale per l'elezione di due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte ed un collegio unico nazionale per l'elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Valutato che la medesima norma prevede che per l'elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e di otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, devono essere formati, rispettivamente, due e quattro collegi elettorali;

Considerato che i suindicati collegi territoriali, previsti rispettivamente alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 23, sono determinati, ai sensi del successivo comma 3, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario procedere alla formazione dei suddetti collegi territoriali in conformità ai criteri fissati dal richiamato art. 23 e tenendo conto delle modifiche apportate in materia di modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo;

Valutato che i collegi territoriali di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, della norma innanzi citata devono essere tendenzialmente composti da un omogeneo numero di elettori, tenuto conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di Corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino;

Rilevato che, per espressa previsione normativa, il personale di magistratura collocato fuori del ruolo organico deve essere conteggiato nel distretto di Corte di appello in cui esercitava le funzioni prima del collocamento fuori ruolo e che i magistrati che esercitano le funzioni presso gli uffici con competenza nazionale devono essere conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma;

Considerato che l'analisi condotta all'esito dell'acquisizione dei dati riferiti alle presenze del personale della magistratura ordinaria, ivi incluso il personale collocato fuori del ruolo organico, ha consentito, all'esito della valutazione delle possibili aggregazioni distrettuali, nel rispetto dei criteri dell'integrità e della contiguità territoriale dei distretti nonché verificate le corrispondenti risultanze sulla composizione numerica del corpo elettorale, assunto a criterio prioritario e portante in ragione del dettato normativo, di procedere alla formazione dei due collegi previsti dalla lettera *b)* e dei quattro collegi di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nei termini di seguito indicati:

art. 23, comma 2, lettera *b)*, legge 24 marzo 1958, n. 195

Collegi	Distretti
Collegio 1	Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia
Collegio 2	Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno

art. 23, comma 2, lettera *c)*, legge 24 marzo 1958, n. 195

Collegi	Distretti
Collegio 1	Brescia, Milano, Torino, Trento, Trieste, Venezia
Collegio 2	Firenze, Genova, Perugia, Roma
Collegio 3	Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, L'Aquila, Napoli, Salerno
Collegio 4	Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Palermo, Potenza, Reggio Calabria

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura, reso nella seduta del 22 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Collegi elettorali art. 23, comma 2, lettera b)*, legge 24 marzo 1958, n. 195*

Per l'elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono individuati due collegi elettorali, cui appartengono i magistrati in servizio nei distretti, o in posizione equiparata, specificamente indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.

Collegi elettorali art. 23, comma 2, lettera c)*, legge 24 marzo 1958, n. 195*

Per l'elezione di otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono individuati quattro collegi elettorali, cui appartengono i magistrati in servizio nei distretti, o in posizione equiparata, specificamente indicati nella tabella B allegata al presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2022

La Ministra: CARTABIA

TABELLA A

Collegi elettorali articolo 23, comma 2, lettera *b)*, legge 24 marzo 1958, n. 195	
Collegi	Distretti
Collegio 1	Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia
Collegio 2	Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno

TABELLA B

Collegi elettorali articolo 23, comma 2, lettera *c)*, legge 24 marzo 1958, n. 195	
Collegi	Distretti
Collegio 1	Brescia, Milano, Torino, Trento, Trieste, Venezia
Collegio 2	Firenze, Genova, Perugia, Roma
Collegio 3	Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, L'Aquila, Napoli, Salerno
Collegio 4	Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Palermo, Potenza, Reggio Calabria

22A03767

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 giugno 2022.

Proroga, con modifiche, dell'ordinanza 28 maggio 2015 recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» relativamente al potere del Ministro della sanità di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina»;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 dicembre 2006, n. 285 - Supplemento ordinario - relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 agosto 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 settembre 2012, n. 212, relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE del 12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 23 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 luglio 2021, n. 161;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che introduce, dal 2 settembre 2017, l'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) esclusivamente in modalità informatica;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della Commissione del 17 ottobre 2017, con cui l'Italia è stata dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonché alla tracciabilità di determinati animali;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per le norme relative ai movimenti di animali terrestri e uova da cova all'interno dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo *status* di indenne da malattia dei compartimenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello *status* di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/385 della Commissione del 2 marzo 2021, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*), gli allegati I e II della decisione 2003/4677CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello *status* di indenne da malattia e dello *status* di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;

Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (Testo rilevante ai fini del *SEE)*;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione 2019-2020» e, in particolare, l'art. 14;

Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente *status* sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tubercolosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica». (Rep. atti n. 54/CSR) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 2022;

Considerato che, con l'applicazione dei piani di eradicazione previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 anche a seguito delle proroghe disposte con le ordinanze del Ministro della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio 2019, 23 giugno 2020, 23 giugno 2021 è stato accertato un generale calo di prevalenza delle malattie infettive ivi disciplinate pur non raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati;

Considerato che, con la citata decisione di esecuzione (UE) 2021/385, lo *status* di ufficialmente indenne è stato assegnato alla Regione Molise per tubercolosi bovina, alla Provincia di Matera per tubercolosi bovina, alle province di Sud Sardegna e Città metropolitana di Cagliari per tubercolosi bovina, alla Regione Abruzzo per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari, Barletta- Andria-Trani e Taranto per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari, Barletta- Andria-Trani e Lecce per brucellosi bovina, alle Province di Avellino, Benevento e Napoli per brucellosi bovina e bufalina;

Considerato che è stato registrato nell'anno 2021 un aumento della prevalenza per la brucellosi e tubercolosi bufalina nella Provincia di Caserta;

Rilevato che l'applicazione delle misure sanitarie contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive modificazioni ha consentito all'Italia di adempiere a quanto raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'audit FVO 6979 del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e Calabria, e nel report dell'Audit FVO 8407 del 2010 per la valutazione delle attività di eradicazione della tubercolosi, come attestato dalla stessa Commissione nell'ambito del general Audit per la valutazione del *Country Profile* svoltosi nei giorni 12-16 dicembre 2016;

Ritenuto necessario assicurare livelli elevati di tutela della salute animale e di sanità pubblica, anche a seguito dell'entrata in vigore il 21 aprile 2021 del regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, il quale prevede misure per il potenziamento delle misure sanitarie in materia di sanità animale;

Considerato che sono stati approvati durante la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2022 gli schemi di decreto legislativo per l'attuazione del citato art. 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 con specifico riferimento

alle misure di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili e alle disposizioni per l'identificazione e la registrazione di animali e stabilimenti;

Considerato che, nelle more dell'emanazione dei sopra richiamati decreti legislativi, è altresì necessario assicurare livelli elevati di tutela della salute animale e pubblica in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica attraverso l'applicazione delle misure contenute nell'ordinanza 28 maggio 2015 al fine di poter continuare a garantire un ulteriore calo di prevalenza delle infezioni sul territorio nazionale e procedere nelle attività di eradicazione della brucellosi bufalina nella Provincia di Caserta;

Considerato che l'art. 4, paragrafo 1, lettera 27) del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 definisce stabilimento i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, esclusi le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia e gli ambulatori o le cliniche veterinarie;

Ritenuto pertanto necessario adeguare le definizioni contenute nelle prescrizioni della normativa nazionale a quelle eurounitarie;

Ritenuto altresì necessario modificare la definizione di qualifica di *status* ufficialmente indenne da malattia con indenne a seguito della nuova classificazione introdotta dal regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 rispetto alla direttiva 64/432/CEE;

Sentiti il Centro di referenza nazionale per le brucellosi, il Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da M. bovis e il Centro di referenza nazionale per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti;

Ritenuto pertanto necessario, per i motivi suesposti, confermare le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive modificazioni, posto che le attività di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo, stante il carattere zoonotico delle malattie;

ORDINA:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015

1. All'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della presente ordinanza per allevamento si intende lo stabilimento come definito dall'art. 4, par. 1, lettera 27) del regolamento (UE) n. 2016/429»;

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Obiettivi delle Aziende sanitarie locali*). — 1. Le regioni e le province autonome non indenni assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l'obiettivo prioritario di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio indenne da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica.

2. L'obiettivo di cui al comma 1 è conseguito attraverso l'esecuzione del 100% (percento) dei controlli programmati sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione programmata di almeno il 10% (percento) annuo su base regionale della prevalenza di ciascuna malattia, ed è valutato attraverso le informazioni registrate nei sistemi informativi, fino al raggiungimento della percentuale di prevalenza necessaria per richiedere il riconoscimento della qualifica di territorio indenne.

3. Le regioni e le province autonome indenni da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica, assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica.

4. Nei territori indenni e in quelli non indenni la programmazione dei controlli è inserita nel sistema informativo SANAN entro il primo bimestre dell'anno di riferimento. Le regioni e le provincie autonome concordano il diradamento dei controlli o eventuali modifiche a quello già avviato, con il Ministero della salute, sentito il parere dei centri di referenza, entro l'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la programmazione.

5. Le Aziende sanitarie locali sensibilizzano gli allevatori in merito all'obbligo di denuncia dei casi di aborto, anche contestualmente allo svolgimento in campo delle attività di profilassi previste.»;

c) all'art. 3, comma 2, le parole «U.I.» sono sostituite dalle seguenti: « indenni»;

d) all'art. 3, comma 3, le parole «U.I.» sono sostituite dalle seguenti: « indenni»;

e) all'art. 3, comma 4, le parole «U.I.» sono sostituite dalle seguenti: « indenni»;

f) all'art. 3, comma 5, le parole «U.I.» sono sostituite dalle seguenti: « indenni»;

g) all'art. 3, comma 8, le parole «ufficialmente indenni » sono sostituite dalle seguenti: « indenni»;

h) all'art. 4, comma 2, le parole «ufficialmente indenne » sono sostituite dalle seguenti: «indenne»;

i) all'art. 5, comma 1, lettera *a)* le parole «ufficialmente indenne» sono sostituite dalle seguenti:

«indenne»;

l) all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, le parole «ufficialmente indenne» sono sostituite dalle seguenti:

«indenne»;

m) all'art. 5, comma 1, lettera *f)*, le parole «ufficialmente indenne» sono sostituite dalle seguenti:

«indenne»;

n) all'art. 5, comma 6, le parole «U.I.» sono sostituite dalle seguenti: «indenni»;

o) all'art. 7, comma 1, le parole «U.I.» sono sostituite dalle seguenti: «indenni»;

p) all'art. 7, comma 1, le parole «L'accertamento diagnostico non è richiesto per gli animali provenienti da province U.I. o se movimentati all'interno di queste ultime» sono soppresse;

q) all'art. 9, comma 1, le parole «U.I.» sono sostituite dalle seguenti: «indenni»;

r) all'art. 9, comma 3, le parole «U.I.» sono sostituite dalle seguenti: «indenni»;

s) all'art. 9, comma 4, le parole «U.I.» sono sostituite dalle seguenti: «indenni»;

t) all'allegato, 2 lettera *a)*, le parole «ufficialmente indenne» sono sostituite dalle seguenti:

«indenne»;

u) l'allegato 1 è sostituito dall'allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 2.

Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015

1. L'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza 23 giugno 2021, è prorogata di un ulteriore anno a decorrere dalla data del 27 giugno 2022.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 giugno 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1760

ALLEGATO *1*

METODI DIAGNOSTICI PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI INDENNE DA BRUCELLOSI

I metodi diagnostici ufficiali sono elencati nel regolamento (UE) 2020/689 nell'allegato III sez. 1 e si applicano a tutti gli animali delle specie bovina, bufalina e ovi-caprina, nel rispetto dei dettagli di seguito descritti per ciascuna di esse.

Per prova dell'antigene tamponato si intende sieroagglutinazione rapida con antigene Rosa bengala (SAR).

Utilizzo delle prove diagnostiche e interpretazione dei risultati.

1.1 Territori non indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis e B. suis* con o senza vaccinazione

Le prove sierologiche utilizzate per lo *screening* della popolazione, anche per gli animali sottoposti a controllo pre-movimentazione, sono:

a. la prova della sieroagglutinazione rapida con antigene Rosa bengala (SAR), da eseguirsi su tutti i campioni ematici prelevati;

b. la prova della fissazione del complemento (FDC), da eseguirsi su tutti i campioni positivi alla SAR e su tutti gli animali dello stabilimento nel caso di stabilimenti non indenni (focolaio confermato) e sottoposti a controllo per l'acquisizione della qualifica. Negli stabilimenti ovi-caprini la FDC è anche effettuata su tutti gli animali dello stabilimento nel caso in cui uno o più animali abbiano reagito positivamente alla SAR. La prova della FDC è considerata positiva ad un titolo uguale o maggiore a 20 UIFC/ml.

Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito negativo alla SAR e alla FDC, l'animale è da considerare non infetto.

1.1.1 Caso sospetto e caso confermato.

Stabilimenti indenni da infezione:

a. Nel caso il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla FDC (maggiore o uguale a 20 UIFC/ml) e negativo o positivo alla SAR l'animale è da considerarsi sospetto d'infezione. Il servizio veterinario locale territorialmente competente può in ogni caso considerare uno o più capi sospetti d'infezione anche sulla base di esami e sintomi clinici, esami post mortem o di laboratorio, o in caso sia stabilita una connessione epidemiologica(*)

Il caso sospetto è da considerarsi confermato qualora:

i) in un campione prelevato nello stabilimento in questione da un animale o da un gruppo di animali è stato isolato l'agente patogeno, ad eccezione dei ceppi vaccinali;

ii) in un campione prelevato nello stabilimento in questione da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia (es. aborto) o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato, è stato individuato un antigene o un acido nucleico specifico dell'agente patogeno, non derivante dalla vaccinazione; oppure

iii) in un campione prelevato nello stabilimento in questione da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato, è stato ottenuto un risultato positivo, non derivante dalla vaccinazione, utilizzando un metodo diagnostico indiretto.

b. Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla SAR e negativo alla FDC, l'esito è da considerarsi dubbio e l'esame sierologico sull'animale dovrà essere ripetuto. Per gli stabilimenti nei quali si ripetono esiti dubbi durante i controlli successivi, il servizio veterinario può richiedere l'intervento dell'I.Z.S. competente per territorio e/o del Centro di referenza nazionale per le brucellosi per eventuali approfondimenti diagnostici, valutati di volta in volta in base alle evidenze emerse nel corso dell'indagine epidemiologica.

In tutti i casi (sospetto d'infezione o esito dubbio) la qualifica sanitaria dello stabilimento è sospesa sino alla conferma e risoluzione del sospetto o del dubbio diagnostico.

Negli stabilimenti con qualifica sanitaria sospesa per la presenza di uno o più sospetti d'infezione, il servizio veterinario avvia l'indagine epidemiologica, e:

a. vieta la movimentazione di animali delle specie recettive alla brucellosi in entrata ed in uscita dallo stabilimento, se non per macellazione immediata in un macello designato.

Inoltre ai fini dell'esecuzione della diagnosi e della prosecuzione dell'indagine epidemiologica, il servizio veterinario locale territorialmente competente:

b. dispone l'isolamento dei casi sospetti nello stabilimento ed esegue prelievi di latte e tamponi vaginali agli animali in *post-partum*, per effettuare test antigenici/molecolari o isolamento della *brucella*; oppure

c. propone l'abbattimento dei casi sospetti a scopo conoscitivo per eseguire test antigenici e isolamento sulla carcassa, anche al fine della protezione della salute pubblica; oppure

d. quando non è possibile un efficace isolamento, dispone l'abbattimento entro quindici giorni dei casi sospetti di infezione, eseguendo sulle carcasse gli esami previsti al punto *c)*.

(*) *Definizione di connessione epidemiologica al fine della conferma dei casi sospetti d'infezione: ai fini della conferma di un caso sospetto d'infezione, s'intende quale connessione epidemiologica: la circostanza per la quale, nel corso della sua vita, l'animale sospetto d'infezione abbia convissuto con uno o più capi confermati infetti da brucellosi, in altri stabilimenti o in quello in questione, oppure l'esistenza di un legame indiretto (uso di mangime, paglia, fieno, attrezzi agricoli, ecc.) tra lo stabilimento in questione e un altro dove siano stati confermati casi d'infezione, oppure il rilievo della presenza o del transito di animali per i quali non sia possibile stabilirne con certezza l'origine e lo stato sanitario, oppure la presenza negli ultimi dodici mesi nell'arco di 20 chilometri dallo stabilimento di altri casi confermati di infezione, oppure; il caso in cui l'animale sospetto provenga da una azienda che successivamente alla sua movimentazione è divenuta focolaio. con un caso confermato.

Stabilimenti non indenni da infezione (focolaio confermato):

Il focolaio si intende confermato quando si verificano una o più delle condizioni riportate nel paragrafo 1. *a)* ai punti *i)*, *ii)* e *iii)*.

Nei focolai, gli animali i cui sieri in esame forniscano esito positivo alla prova FDC e/o alla SAR sono da considerare infetti.

1.2 Territori indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* senza vaccinazione

In stabilimenti bovini e bufalini indenni senza vaccinazione può essere utilizzato il test *milk*-ELISA come test di *screening*, in province indenni senza vaccinazione, su un campione di latte di massa proveniente da aziende in cui almeno il 30 per cento delle vacche da latte sia in lattazione.

In caso di esito positivo al *milk*-ELISA è necessario prelevare il sangue a tutti gli animali presenti nell'azienda, di età superiore a dodici mesi, ed eseguire esami sierologici individuali (SAR e *FDC)*.

Negli stabilimenti ovi-caprini eseguire la prova della sieroagglutinazione rapida con antigene Rosa bengala (SAR) su tutti i campioni ematici prelevati.

Il numero minimo di stabilimenti da controllare annualmente ai fini del mantenimento dello status di territorio indenne da infezione, a norma dall'allegato IV, parte I, cap. 3, sez. 2 e cap. 4, sez. 2 del regolamento (UE) 2020/689/, è riportato nella tabella in calce.

Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito negativo alle prove sierologiche utilizzate, l'animale è da considerare non infetto.

1.2.1 Caso sospetto e caso confermato

In caso di risultato positivo alle prove sierologiche di screening (*milk*-ELISA o *SAR)*, gli animali sono da considerarsi sospetti d'infezione, e il servizio veterinario locale territorialmente competente dovrà disporre:

L'isolamento degli animali sierologicamente positivi,

La distruzione del latte prodotto dagli animali sierologicamente positivi o, in alternativa, il suo utilizzo esclusivo per l'alimentazione degli animali presenti nello stesso stabilimento previo trattamento termico,

Il servizio veterinario competente, inoltre, dovrà avviare l'indagine epidemiologica e ripetere il prelievo di sangue sui capi sieropositivi dopo ventuno giorni dal precedente controllo.

In tutti i casi (sospetto d'infezione o esito dubbio) la qualifica sanitaria dello stabilimento è sospesa sino alla conferma e risoluzione del sospetto o del dubbio diagnostico.

Se, trascorsi ventuno giorni, gli animali risulteranno ancora positivi alle prove di sieroagglutinazione rapida e di fissazione del complemento e con titoli più elevati rispetto al primo prelievo, gli animali sono considerati ancora come sospetti e, ai fini della conferma, devono essere attuate le misure già descritte ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* per i territori non indenni.

Se invece gli animali risulteranno negativi, bisogna procedere ad un secondo prelievo su tutto l'effettivo dello stabilimento e in caso di negatività sierologica, la sospensione è revocata.

Nel caso gli animali risultati positivi alle prove sierologiche di *screening* (*milk*-ELISA o *SAR)* fossero abbattuti in prima istanza per l'esecuzione dei test antigenici e isolamento sulla carcassa, lo stabilimento è comunque considerato sospetto di infezione e la qualifica sanitaria è sospesa. Se, trascorsi ventuno giorni dall'abbattimento dei capi sospetti d'infezione, il prelievo eseguito su tutti i capi controllabili dello stabilimento fornisce esito negativo alle prove SAR e FDC, il sospetto si considera non confermato e la qualifica può essere ripristinata.

Nei territori che sono in corso di acquisizione dello status di indenne senza vaccinazione, ovvero che hanno raggiunto le condizioni descritte nell'allegato IV parte I, capitolo 3, sezione 1, punto *c)* del regolamento (UE) 2020/689, si applicano le misure previste per i territori indenni, ad esclusione dell'utilizzo delle prove sul latte (*milk* ELISA).

Tabella

Numero minimo di stabilimenti da controllare nel caso di diradamento secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/689, per il rilievo di una prevalenza d'infezione dello 0,1 per cento o dello 0,2 per cento con il 95 per cento di confidenza.

Numero stabilimenti	Prevalenza d'infezione	
	0.10%	0.20%
Fino a 100	tutti	tutti
101-200	191	191
201-300	286	286
301-400	381	381
401-500	476	476
501-600	571	466
601-700	666	544
701-800	761	621
801-900	856	699
901-1000	951	777
1001-2000	1553	1054
2001-3000	1895	1179
3001-4000	2108	1249
4001-5000	2253	1294
5001-6000	2358	1325
6001-7000	2437	1348
7001-8000	2499	1366
8001-9000	2548	1379
9001-10000	2588	1391
>10000	2994	1496

22A03761

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2022.

Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante «regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019»;

Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022 emanata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 24 febbraio 2022, prot. n. 90017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, con il quale il sen. Francesco Battistoni è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° aprile 2021, n. 15139, che delega al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Battistoni, tra gli altri, il «comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura»;

Visto il decreto del Ministro 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG – FAO del 29 luglio 1980);

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 28 luglio 2016 recante «Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale e non regolamentata»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2019, n. 407, recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 259 del 5 novembre 2019;

Visto il decreto direttoriale n. 248855 del 28 maggio 2021 che sospende l'efficacia delle azioni che la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 26 luglio 2019, n. 407, recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico»;

Viste le raccomandazioni n. 37/2013/1, n. 38/2014/1, n. 39/2015/1, n. 40/2016/3 e n. 42/2018/8 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relative alla gestione pluriennale della pesca degli *stock* di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e GSA 18 (Adriatico meridionale);

Vista la raccomandazione n. 44/2021/20 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un piano di gestione pluriennale per la pesca degli *stock* di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);

Vista la raccomandazione n. 44/2021/2 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) sull'istituzione di una zona di restrizione di pesca nella Fossa di Pomo nel Mare Adriatico (GSA 17), che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/3 e, in particolare, gli articoli 4, 6 e 10 che dispongono il divieto di pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici (acciughe e sardine) nella Fossa di Pomo;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: *a)* in un regime di gestione dello sforzo di pesca; *b)* in un piano pluriennale; *c)* in una zona di restrizione della pesca; *d)* nella pesca a fini scientifici; *e)* in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del

Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 9 e 10 inerenti principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali, l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro nonché l'art. 15 che riguarda l'obbligo di sbarco;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/2012 della Commissione del 5 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo per quanto riguarda il periodo di applicazione;

Visto il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli «*stock*» dei piccoli pelagici del Comitato consultivo scientifico (SAC) della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM), tenutosi dal 22 al 25 giugno 2021;

Considerato che al punto 29 della predetta raccomandazione CGPM n. 44/2021/20 viene posto a carico delle parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;

Visto il decreto 30 marzo 2018 del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con decreto 30 aprile 2018 - che ha istituito l'elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18;

Visto il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici e gruppi di *stock* ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e in particolare l'art. 10 «*Stock* di piccoli pelagici» e l'allegato IV «Possibilità di pesca per i pescherecci dell'unione nel Mare Adriatico», paragrafo 1 «*Stock* di piccoli pelagici - GSA 17 e 18»;

Ritenuto di dover emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione delle predette misure tecniche contenute nella raccomandazione della CGPM n. 44/2021/20;

Vista la circolare 69250 del 14 febbraio 2022 in materia di interruzione temporanea obbligatoria pesca professionale dei piccoli pelagici nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli - art. 2, comma 8), lettera *B)*, («Fermo pesca sardine»), del decreto 26 luglio 2019, n. 407;

Ritenuto opportuno considerare la proposta della Commissione pesca del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2014, per una modifica del regolamento (UE) 1343/2011, che prevede la trasposizione nella normativa comunitaria delle raccomandazioni della CGPM;

Considerata pertanto la necessità, nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell'Unione europea ed internazionale ed in particolare alla luce della più recente raccomandazione CGPM n. 44/2021/20, di aggiornare e modificare la vigente disciplina in materia di cattura dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, introducendo le misure specifiche di gestione per il Mare Adriatico (GSA 17 e 18) per gli anni 2022 e 2023;

Sentito il parere del Tavolo di consultazione permanente della pesca e dell'acquacoltura nella seduta dell'11 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1.

Misure di gestione

1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attività di pesca, non possono pescare, in media, per più di venti giornate al mese e non possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell'anno solare.

2. Dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre compresi, è vietata la pesca di *stock* di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra il Compartimento marittimo di Monfalcone ed il Compartimento marittimo di Gallipoli (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia.

3. Dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre compresi, in deroga al divieto di cui al comma 2, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a dodici metri, sono autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa.

4. È vietata la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici (acciughe e sardine) nella Fossa di Pomo come individuata con le coordinate geografiche di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Fatti salvi i casi di dichiarata e comprovata causa di forza maggiore, il transito nella fascia costiera preclusa all'attività di pesca e nella Fossa di Pomo, di cui ai commi 2, 3 e 4, deve avvenire con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a sette nodi.

6. Le unità che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici in Adriatico osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalità:

a. per il sistema denominato «circuizione», dalle ore 17,00 del venerdì alle ore 17,00 della domenica o, in alternativa dalle ore 17,00 del sabato alle ore 17,00 del lunedì;

b. per il sistema denominato «volante», dalle ore 00,00 del sabato alle ore 00,00 del lunedì.

7. Fermo restando l'obbligo di rispettare quarantotto ore continuative di riposo settimanale secondo quanto stabilito al comma 6, tutte le unità da pesca munite di reti da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 possono recuperare eventuali giornate perse per avverse condizioni meteo marine ovvero per avverse condizioni di visibilità dovute alle fasi lunari, anche nelle giornate di sabato e domenica, previa comunicazione preventiva all'autorità marittima del porto base.

Art. 2.

Periodi di chiusura spazio-temporale dell'attività di pesca

1. Nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le seguenti chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli *stock* di piccoli pelagici:

A) Fermo pesca acciughe

I. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Monfalcone l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 settembre;

II. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Venezia a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 15 maggio al 13 giugno;

III. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 agosto;

IV. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 giugno;

V. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 22 giugno al 21 luglio;

B) Fermo pesca sardine

I. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 20 febbraio al 21 marzo;

II. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 15 dicembre al 13 gennaio;

III. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 ottobre;

IV. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 novembre.

2. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di cui al comma 1, è fatto divieto di esercitare la pesca - e le operazioni di sbarco - di piccoli pelagici, nelle acque delle GSA 17 e/o 18 ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e nelle acque prospicienti i suddetti compartimenti, anche agli altri pescherecci che effettuano la pesca attiva di piccoli pelagici provenienti da altri compartimenti.

3. Durante i periodi di interruzione temporanea di cui al comma 1, è fatto divieto di cambiare gli attrezzi da pesca per la cattura dei piccoli pelagici (volanti e volanti a coppie da/per reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura).

4. Fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori misure di gestione vigenti, le unità abilitate con altri sistemi di pesca oltre a quelli previsti per la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nei periodi di interruzione obbligatori, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei piccoli pelagici ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'autorità marittima. A tal fine, l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al Capo del compartimento marittimo di iscrizione o dell'Autorità marittima dei porti di base logistica.

5. Fermo restando i limiti previsti dalla raccomandazione n. 44/2021/20 della Commissione generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) citata in premessa, con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, possono essere stabiliti periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Possibilità di pesca Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18

1. Per la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e nella GSA 18) verrà attuata una progressiva riduzione annua del 5% per l'acciuga e dell'8% per la sardina nel 2022 e del 5% per l'acciuga e del 9% per la sardina nel 2023, con riferimento ai limiti di cattura del 2021.

2. Per l'anno 2022, il livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo degli *stock* di piccoli pelagici (acciughe e sardine) è fissato, come indicato nella tabella 1 dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 2022/110, in 35.394 tonnellate.

3. Per l'anno 2023 il livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo degli *stock* di piccoli pelagici (acciughe e sardine) sarà fissato sulla base di quanto definito dal relativo regolamento dell'Unione europea, per l'anno 2023, sulle possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici e gruppi di *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

4. L'Amministrazione procederà alla verifica del consumo del *plafond* indicato al comma 2 per l'anno 2022, nonché a quanto sarà indicato nel regolamento sulle possibilità di pesca di cui al comma 3 per l'anno 2023. Al raggiungimento dell'80% dei massimali previsti procederà ad adottare misure al fine di scongiurarne il superamento.

Art. 4.

Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18

1. Per gli anni 2022 e 2023 la capacità della flotta complessiva delle unità da pesca operanti con «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e/o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» che operano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovrà superare, in termini di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unità, la capacità della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014.

2. Con decreto 30 marzo 2018 del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con decreto 30 aprile 2018 - è istituito l'elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, la direzione generale procede, qualora necessario, alla revisione formale dell'elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.

Art. 5.

Disposizioni finali

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito ufficiale del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e presso gli albi delle autorità marittime.

Roma, 13 maggio 2022

Il Sottosegretario: BATTISTONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Minsitero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 767

ALLEGATO *1*

	LONG	LAT
1	15°16,501'	43°32,044'
2	14°58,658'	43°05,452'
3	14°54,982'	43°03,477'
4	14°29,550'	42°49,811'
5	14°59,611'	42°35,205'
6	15°05,802'	42°49,668'
7	15°07,431'	42°50,450'
8	15°18,194'	42°55,618'
9	15°29,496'	43°17,436'
10	15°33,215'	43°24,758'
11	15°47,012'	43°20,345'
12	15°51,362'	43°18,150'
13	15°55,232'	43°13,984'
14	15°52,761'	43°12,873'
15	15°40,040'	43°13,404'

22A03672

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche con determinazione dirigenziale del 15 giugno 2022:

n. marchio 111 PS - R Artigiani orafi S.A.S. di Cevoli Lanfranco & C. con sede a Tavullia (Pu) - via XXVIII giugno n. 9 – C.F. 01346670415 - n. R.E.A. PS-125590.

I punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati riconsegnati alla Camera di commercio delle Marche sede di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

22A03673

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del mutamento della denominazione assunta dalla Parrocchia San Michele Arcangelo, in Fumone.

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 giugno 2022 la Parrocchia San Michele Arcangelo, con sede in Fumone (FR), ha assunto la denominazione di Parrocchia di San Pietro Celestino e San Paolo VI.

22A03698

Incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia Natività di Maria Vergine, in Asti, nella Parrocchia della Beata Vergine degli Angeli, in Asti.

Con decreto del Ministro dell'interno 13 giugno 2022 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il vescovo di Asti ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia Natività di Maria Vergine, con sede in Asti, frazione Caniglie, nella Parrocchia della Beata Vergine degli Angeli, con sede in Asti, frazione Portacomaro Stazione.

La Parrocchia Beata Vergine degli Angeli subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia Natività di Maria Vergine, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

22A03699

Incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia di S. Pietro, in San Damiano d'Asti, nella Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, in San Damiano d'Asti.

Con decreto del Ministro dell'interno 13 giugno 2022 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Asti ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia di S. Pietro, con sede in San Damiano d'Asti (AT), frazione San Pietro, nella Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, con sede in San Damiano d'Asti (AT).

La Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Pietro, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

22A03700

Incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia dei Santi Pietro e Stefano, in Castello d'Annone, nella Parrocchia di S. Maria delle Ghiare, in Castello d'Annone.

Con decreto del Ministro dell'interno 13 giugno 2022 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Asti ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia dei Santi Pietro e Stefano, con sede in Castello d'Annone (AT), frazione Crocetta, nella Parrocchia di S. Maria delle Ghiare, con sede in Castello d'Annone (AT).

La Parrocchia di S. Maria delle Ghiare subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia dei Santi Pietro e Stefano, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

22A03701

Estinzione della Casa di Procura della Congregazione della Dottrina Cristiana di Nancy, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 giugno 2022 viene estinta la Casa di Procura della Congregazione della Dottrina Cristiana di Nancy, con sede in Roma.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A03702

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022 - soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2, lett. *C)* del decreto 14 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024.

Con decreto direttoriale n. 220006 del 16 maggio 2022 rubricato «Decreto recante modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022-soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2, lettera *c)*, decreto direttoriale n. 172455 del 14 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024», registrato dall'UCB al n. 235 in data 1° giugno 2022 e dalla Corte dei conti al n. 754 in data 15 giugno 2022.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: http://www.politicheagricole.it/

22A03674

Modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022 - soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2, lett. *b)* del decreto 15 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024.

Con decreto direttoriale n. 219998 del 16 maggio 2022 rubricato «Decreto recante modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022-soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2, lettera *b)*, decreto direttoriale n. 173261 del 15 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024», registrato dall'UCB al n. 236 in data 1° giugno 2022 e dalla Corte dei conti al n. 753 in data 15 giugno 2022.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: http://www.politicheagricole.it/

22A03675

Modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022 - soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2, lett. *a)* del decreto 15 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024.

Con decreto direttoriale n. 217568 del 13 maggio 2022 rubricato «Decreto recante modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022-soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2, lettera *a)*, decreto direttoriale n. 173194 del 15 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024», registrato dall'UCB al n. 237 in data 1° giugno 2022 e dalla Corte dei conti al n. 756 in data 15 giugno 2022.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

22A03676

Modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022 - soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2, lett. *g)* del decreto 15 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024.

Con decreto direttoriale n. 220040 del 16 maggio 2022 rubricato «Decreto recante modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022-soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2 lettera *g)* decreto direttoriale n. 173381 del 15 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024», registrato dall'UCB al n. 230 in data 1° giugno 2022 e dalla Corte dei conti al n. 752 in data 15 giugno 2022.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

22A03677

Modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022 - soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2, lett. *d)* del decreto 26 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024.

Con decreto direttoriale n. 225078 del 18 maggio 2022 rubricato «Decreto recante modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022 - soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2 lettera *d)* decreto direttoriale n. 184774 del 26 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024», registrato dall'UCB al n. 234 in data 1° giugno 2022 e dalla Corte dei conti al n. 755 in data 15 giugno 2022.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

22A03678

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-147) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.